

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 180

51° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

17 luglio 2008

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
I	<i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	PARERI	
	Banca centrale europea	
2008/C 180/01	Parere della Banca centrale europea, del 3 luglio 2008, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativamente all'introduzione dell'euro in Slovacchia e su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 relativamente al tasso di conversione verso l'euro per la Slovacchia (CON/2008/28)	1
II	<i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 180/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	2
2008/C 180/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	6

IT

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2008/C 180/04	Tassi di cambio dell'euro	7
---------------	---------------------------------	---


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 180/05	Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	8
2008/C 180/06	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁾	9
2008/C 180/07	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	13
2008/C 180/08	Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001	16

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

2008/C 180/09	Avviso della Norvegia a norma della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Invito a presentare domande di autorizzazione alla produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese — Aggiudicazioni 2008 nelle aree prestabilite	17
2008/C 180/10	Notifica di una richiesta a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Richiesta di uno Stato EFTA membro del SEE	18
2008/C 180/11	Avviso della Norvegia a norma della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Invito a presentare domande di autorizzazione alla produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese — 20ª tornata di concessione di licenze	19



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI


Corte EFTA

2008/C 180/12	Modifiche al regolamento di procedura della Corte EFTA adottate dalla Corte il 20 settembre 2007 e approvate dai governi degli Stati EFTA	20
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2008/C 180/13	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5240 — GE/GMT/Bigpoint) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	23
2008/C 180/14	Notifica preventiva di concentrazione (Caso COMP/M.5154 — CASC JV) ⁽¹⁾	24
2008/C 180/15	Notifica preventiva di concentrazione (Caso COMP/M.5193 — Schlumberger/First Reserve/Saxon) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	25
2008/C 180/16	Notifica preventiva di concentrazione (Caso COMP/M.5202 — Triton/Altor/Papyrus Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	26



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 luglio 2008

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativamente all'introduzione dell'euro in Slovacchia e su una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 relativamente al tasso di conversione verso l'euro per la Slovacchia

(CON/2008/28)

(2008/C 180/01)

Introduzione e base giuridica

Il 20 maggio 2008 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro in Slovacchia ⁽¹⁾. Il 30 giugno 2008 la BCE ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2866/98 relativamente al tasso di conversione verso l'euro per la Slovacchia ⁽²⁾.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 123, paragrafo 5, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni

1. I regolamenti proposti consentiranno l'introduzione dell'euro come moneta slovacca, a seguito dell'abrogazione della deroga della Slovacchia in conformità delle procedure definite nell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato.
2. La BCE accoglie con favore i regolamenti proposti.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 luglio 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ COM(2008) 250 definitivo.

⁽²⁾ SEC(2008) 2107 definitivo.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 180/02)

Data di adozione della decisione	15.1.2008
Numero dell'aiuto	N 339/07
Stato membro	Bulgaria
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Държавно финансиране на представянето на България на ЕКСПО 2008 — Международен панаир Пловдив АД
Base giuridica	Решение № 407/21.7.1999 г. на Министерски съвет Решение № 640/28.8.2006 г. на Министерски съвет Постановление № 86/17.4.2007 г. на Министерски съвет
Tipo di misura	Misura che non costituisce aiuto
Obiettivo	—
Forma dell'aiuto	Contratti ad hoc
Dotazione di bilancio	—
Intensità	—
Durata	2007-2008
Settore economico	Allestimento e organizzazione di mostre
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Министерство на икономиката и енергетиката, България
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	21.5.2008
Numero dell'aiuto	N 648/07
Stato membro	Germania
Regione	Schleswig-Holstein
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Technologietransfer
Base giuridica	Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Technologietransfer (FET-Richtlinie)
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Ricerca e sviluppo, Innovazione, Sviluppo regionale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 22 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: 132,71 Mio EUR
Intensità	80 %
Durata	2008-31.12.2013
Settore economico	—
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerium für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein Düsternbrooker Weg 94 D-24159 Kiel
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	30.5.2008
Numero dell'aiuto	N 696/07
Stato membro	Germania
Regione	Brandenburg
Titolo (e/o nome del beneficiario)	EFRE Risikokapitalfonds Brandenburg
Base giuridica	Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg; Bekanntmachung vom 2.1.2002
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Capitale di rischio, Sviluppo regionale, PMI
Forma dell'aiuto	Capitale di rischio
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: — Importo totale dell'aiuto previsto: 30 Mio EUR

Intensità	—
Durata	Fino al 31.12.2014
Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg Heinrich Mann Allee 107 D-14473 Potsdam
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	20.5.2008
Numero dell'aiuto	N 15/08
Stato membro	Regno Unito
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	National Endowment for Science, Technology and the Arts — Young Innovative Enterprise Scheme (NESTA YIE)
Base giuridica	National Lottery Act 1998, Chapter 22, Part II Department of Culture Media and Sport (DCMS) Statutory Instrument (SI) 2003/235: The National Endowment for Science, Technology and the Arts (Increase of Endowment) Order 2003
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Innovazione
Forma dell'aiuto	Capitale di rischio, Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: — Importo totale dell'aiuto previsto: 50 Mio GBP
Intensità	—
Durata	2008-31.12.2013
Settore economico	—
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	NESTA 1 Plough Place London EC4A 1DE United Kingdom
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data di adozione della decisione	23.6.2008
Numero dell'aiuto	N 138/08
Stato membro	Ungheria
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	A Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználása
Base giuridica	22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Ricerca e sviluppo, Innovazione
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: — Importo totale dell'aiuto previsto: 341 992 Mio HUF
Intensità	—
Durata	2008-13.12.2013
Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pozsonyi út 56. Magyarország H-1133 Budapest
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2008/C 180/03)**

Data di adozione della decisione	21.1.2008
Numero dell'aiuto	N 75/07
Stato membro	Austria
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Haftungsregelung für die Umstrukturierung von KMU in Österreich
Base giuridica	Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Ristrutturazione di imprese in difficoltà, PMI
Forma dell'aiuto	Garanzia
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 3,3 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: 6,6 Mio EUR
Intensità	—
Durata	9.2.2007-9.10.2009
Settore economico	Alberghi e ristoranti (turismo)
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**16 luglio 2008**

(2008/C 180/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio
USD dollari USA	1,5888	TRY lire turche	1,9303
JPY yen giapponesi	165,66	AUD dollari australiani	1,6270
DKK corone danesi	7,4587	CAD dollari canadesi	1,5920
GBP sterline inglesi	0,79395	HKD dollari di Hong Kong	12,3906
SEK corone svedesi	9,5163	NZD dollari neozelandesi	2,0591
CHF franchi svizzeri	1,6040	SGD dollari di Singapore	2,1435
ISK corone islandesi	124,08	KRW won sudcoreani	1 603,50
NOK corone norvegesi	8,0660	ZAR rand sudafricani	12,1245
BGN lev bulgari	1,9558	CNY renminbi Yuan cinese	10,8218
CZK corone ceche	23,213	HRK kuna croata	7,2259
EEK corone estoni	15,6466	IDR rupia indonesiana	14 523,22
HUF fiorini ungheresi	232,37	MYR ringgit malese	5,1279
LTL litas lituani	3,4528	PHP peso filippino	72,235
LVL lats lettone	0,7029	RUB rublo russo	36,8453
PLN zloty polacchi	3,2217	THB baht thailandese	53,157
RON leu rumeni	3,5935	BRL real brasiliano	2,5310
SKK corone slovacche	30,302	MXN peso messicano	16,3527

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

(2008/C 180/05)

Numero dell'aiuto: XA 116/06

Stato membro: Paesi Bassi

Regione: Provincie Noord-Brabant

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:

Maatschap van Zeeland, De Kampen 12 te Gemert

Base giuridica:

Volgens AWB (art. 4:23 lid 3 sub d) en provinciale ASV (art. 33) aangemerkt als incidentele subsidie

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 34 000 EUR nel 2006

Intensità massima dell'aiuto: 40 %

Data di applicazione: 9 novembre 2006

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino a dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Attuazione e dimostrazione di misure ambientali che vanno al di là delle disposizioni vigenti, intese a migliorare la qualità dell'aria

Indicare quale articolo [articoli da 4 a 12] è utilizzato e presenta i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto singolo: Articolo 4, paragrafo 2, lettera b); paragrafo 3, lettera d); paragrafo 4, lettera a)

Settore economico: Settore zootecnico, nella fattispecie allevamento di pollame

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Nederland

Sito web:

http://wettenbank.sdu.nl/wettenbank.sdu.nl/demo/awb_main.html

<http://www.brabant.nl/Beleid/Regels%20en%20kaders/Algemene%20subsidieverordening.aspx?docindexid={6E5EE4A7-1D3F-480A-900D-975DD48879C6}>

Altre informazioni: —

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 180/06)

Numero dell'aiuto	XT 43/08
Stato membro	Estonia
Regione	—
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	EV Põllumajandusministri määrus nr 70 „Kalandustoodete tootja koolitustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord”
Base giuridica	„Kalandusturu korraldamise seadus”, vastu võetud 17.12.2003. a seadusega (RT I 2003, 88, 593; 2004, 37, 254; 2005, 39, 308; 2006, 5, 22; 2007, 34, 597) https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=988427
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 1 Mio EEK Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento: L'importo massimo concedibile ai richiedenti è pari al doppio del salario mensile minimo (circa 460 EUR) per dipendente
Data di applicazione	6.3.2008
Durata	10.2008
Obiettivo	Formazione generale Formazione specifica
Settore economico	Pesca e acquacoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Amet Narva mnt. 3 EE-Tartu 51009

Numero dell'aiuto	XT 45/08
Stato membro	Spagna
Regione	—
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Ayudas derivadas del Plan de Seguridad Minera para la consecución de una minería sostenible en los aspectos de prevención y seguridad mineras
Base giuridica	Orden ITC/732/2008, de 13 de marzo, punto Tercero, aptdo. 5.2.1 b). (B.O.E. nº 67 de 18.3.2008)
Tipo di misura	Regime

Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 1,85 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento
Data di applicazione	19.3.2008
Durata	31.12.2013
Obiettivo	Formazione generale Formazione specifica
Settore economico	Estrazione di minerali non energetici (NACE: C13 & C14)
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Dirección General de Política energética y Minas Jorge Sanz Oliva Pº Castellana nº 160 E-28071 Madrid Tel.: (34) 913 49 74 75 jcsanz@mityc.es http://www.mityc.es/seguridadminera
Numero dell'aiuto	XT 46/08
Stato membro	Germania
Regione	Bundesland Brandenburg
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Ideenwettbewerb „Nachhaltige Zugangswege für formal Geringqualifizierte in Beschäftigung unter Einbeziehung Europäischer Erfahrungen“ — Förderung im Rahmen des INNOPUNKT — Programms des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie des Landes Brandenburg
Base giuridica	Landeshaushaltsordnung Brandenburg (LHO Bbg) § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 1 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento
Data di applicazione	1.12.2007
Durata	5.12.2010
Obiettivo	Formazione generale
Settore economico	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Landesagentur für Struktur und Arbeit (LASA) Brandenburg GmbH Wetzlarer Str. 54 D-14482 Potsdam
Numero dell'aiuto	XT 47/08
Stato membro	Ungheria
Regione	—

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Képzési támogatás a 6/2008. (III.7.) GKM rendelet alapján
Base giuridica	A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból finanszírozott, állami támogatásnak minősülő felhasználások általános szabályairól szóló 6/2008. (III.7.) GKM rendelet
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 5 Mio HUF Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento
Data di applicazione	15.3.2008
Durata	30.6.2008
Obiettivo	Formazione generale Formazione specifica
Settore economico	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Honvéd u.13-15 H-1055 Budapest

Numero dell'aiuto	XT 50/08
Stato membro	Polonia
Regione	PL 421 — Podregion szczeciński
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Wojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów ZPCH
Base giuridica	Art. 30, 31 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz. 1206). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz.U. nr 214, poz. 2172). Umowa szkoleniowa nr SZCZECIN/WHSI/1/2007 z dnia 16 października 2007 r.
Tipo di misura	Ad hoc
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: — Importo totale dell'aiuto previsto: 489,5 EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento
Data di applicazione	16.10.2007
Durata	23.10.2007
Obiettivo	Formazione generale
Settore economico	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Żołnierska 53 PL-71-210 Szczecin

Numero dell'aiuto	XT 51/08
Stato membro	Polonia
Regione	PL 421 — Podregion szczeciński
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Wojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów ZPCH
Base giuridica	Art. 30, 31 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116, poz. 1206). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz.U. nr 214, poz. 2172). Umowa szkoleniowa nr SZCZECIN/WHSI/3/2007 z dnia 27 listopada 2007 r.
Tipo di misura	Ad hoc
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: — Importo totale dell'aiuto previsto: 493,18 EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento
Data di applicazione	27.11.2007
Durata	7.12.2007
Obiettivo	Formazione generale
Settore economico	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Żołnierska 53 PL-71-210 Szczecin

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 180/07)

Numero dell'aiuto	XS 81/08
Stato membro	Austria
Regione	Oberösterreich
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Richtlinien für die Förderung von innovativen Pilotprojekten (PILOTS) im Rahmen der Breitbandinitiative des Landes Oberösterreich
Base giuridica	Beschluss der Landesregierung vom 7.4.2008
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 0,4 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	1.5.2008
Durata	30.6.2008
Obiettivo	PMI
Settore economico	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Land Oberösterreich für die Durchführung verantwortliche staatl. Stelle: Amt der OÖ Landesregierung, Abteilung Wirtschaft/Wirtschaftspolitik Bahnhofplatz 1 A-4021 Linz

Numero dell'aiuto	XS 82/08
Stato membro	Spagna
Regione	—
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Ayudas derivadas del Plan de Seguridad Minera para la consecución de una minería sostenible en los aspectos de prevención y seguridad mineras
Base giuridica	Orden ITC/732/2008, de 13 de marzo, punto Tercero, aptdo. 5.1. letra a), y aptdo. 5.4 (I + D) (B.O.E. nº 67 de 18.3.2008)
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 0,8 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: —

Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	19.3.2008
Durata	31.12.2013
Obiettivo	PMI
Settore economico	Estrazione di minerali non energetici (NACE: C13 & C14)
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Dirección General de Política Energética y Minas Jorge Sanz Oliva Pº Castellana nº 160 E-28071 Madrid Tél.: (34) 913 49 74 75 jcsanz@mityc.es www.mityc.es/seguridadminera

Numero dell'aiuto	XS 85/08
Stato membro	Polonia
Regione	Zachodniopomorski
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Program pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy Karlino
Base giuridica	Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 884 ze zm.). Uchwała nr Li/404/06 Rady Miejskiej w Karlinie z 28 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Województwa zachodniopomorskiego nr 71, poz. 1267, nr 114, poz. 2185, z 2007 r. nr 50, poz. 746, nr 64, poz. 1001)
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 0,02 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	9.6.2006
Durata	30.6.2008
Obiettivo	PMI
Settore economico	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Burmistrz miasta i gminy Karlino plac Jana Pawła II nr 6 PL-78-230 Karlino

Numero dell'aiuto	XS 86/08
Stato membro	Ungheria
Regione	—
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	KKV támogatás a 6/2008. (III.7.) GKM rendelet alapján

Base giuridica	A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzataiból finanszírozott, állami támogatásnak minősülő felhasználások általános szabályairól szóló 6/2008. (III.7.) GKM rendelet
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 5 Mio HUF Importo totale dell'aiuto previsto: —
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	15.3.2008
Durata	30.6.2008
Obiettivo	PMI
Settore economico	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Honvéd u.13-15 H-1055 Budapest

Informazioni sintetiche trasmesse dagli Stati membri sugli aiuti di Stato erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 180/08)

Numero dell'aiuto: XA 438/07

Stato membro: Eire/Ireland

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:

Participants in the An Bord Bia Beef Quality Assurance Scheme and An Bord Bia Lamb Quality Assurance Scheme

Base giuridica: An Bord Bia Acts 1994 to 2004

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:

2,3 Mio EUR all'anno

Intensità massima dell'aiuto: 100 %

Data di applicazione: 7 maggio 2007

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Dicembre 2011

Obiettivo dell'aiuto: Promuovere la partecipazione a programmi di garanzia della qualità riconosciuti e certificati da un organismo indipendente, mediante il pagamento dei costi relativi alle attività esterne di ispezione e certificazione dei programmi di garanzia della qualità, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1857/2006

Settore economico: (Carni bovine/ovine)

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto: An Bord Bia, Clanwilliam Court
Lower Mount Street
Dublin 2
Ireland

Sito web:

<http://www.bordbia.ie/Industry/Producers/>

Altre informazioni: I programmi, gestiti dalla Bord Bia e certificati conformi alla norma EN 45001, soddisfano pienamente tutti i requisiti dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005

Numero dell'aiuto: XA 54/08

Stato membro: Spagna

Regione: Galicia

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:

Ayudas a Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADSG)

Base giuridica:

Orden de ... de ... de ..., por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las entidades reconocidas como Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADSG) de Galicia y se convocan para el año 2008

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 3 591 332 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 50 % del costo totale del programma dell'ADSG

Data di applicazione: 1° gennaio 2008

Durata del regime o dell'aiuto individuale: 31 dicembre 2008

Obiettivo dell'aiuto: La finalità di questi aiuti è il miglioramento della situazione sanitaria delle aziende zootecniche della Galizia mediante l'attuazione di programmi sanitari comuni per la prevenzione e il controllo delle epizootie.

Sono ammissibili i costi connessi all'assunzione di tecnici veterinari e all'acquisto di materiale.

Il regime è conforme al disposto dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 in base al quale gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione di epizootie sono compatibili con il mercato comune

Settore economico: Produzione animale

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Xunta de Galicia. Consellería de Medio Rural

Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria

Sito web:

http://mediorural.xunta.es/externos/borrador_orde_axudas_adsg_2008.pdf

Altre informazioni:

Indirizzo di posta elettronica per qualsiasi comunicazione:

dxpica.mediorural@xunta.es

Maria.soledad.castro.diaz@xunta.es

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

Avviso della Norvegia a norma della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Invito a presentare domande di autorizzazione alla produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese — Aggiudicazioni 2008 nelle aree prestabilite

(2008/C 180/09)

Il ministero norvegese del Petrolio e dell'energia bandisce un invito a presentare domanda di autorizzazione alla produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese, a norma della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi [articolo 3, paragrafo 2, lettera a)].

Le domande di autorizzazione alla produzione di petrolio vanno indirizzate al:

Ministero del Petrolio e dell'energia
PO Box 8148 Dep.
N-0033 OSLO

entro il 3 ottobre 2008.

Il rilascio delle autorizzazioni alla produzione petrolifera, nel quadro delle aggiudicazioni 2008 nelle aree prestabilite della piattaforma continentale norvegese, è previsto per la fine del 2008/l'inizio del 2009.

Per ulteriori informazioni e mappe dettagliate delle aree disponibili si prega di visitare il sito www.npd.no/apa2008 o di mettersi in contatto con il ministero del Petrolio e dell'energia telefonando al numero (47) 22 24 62 09.

Notifica di una richiesta a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE**Richiesta di uno Stato EFTA membro del SEE**

(2008/C 180/10)

In data 10 giugno 2008 l'Autorità di vigilanza EFTA ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 30 dell'atto di cui al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo SEE (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) ⁽¹⁾. Il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta è l'11 giugno 2008.

Questa richiesta, proveniente dalla Norvegia, riguarda la prospezione e l'estrazione di petrolio e gas sulla piattaforma continentale norvegese e il trasporto di gas naturale mediante la rete di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream») nel paese. Il precitato articolo 30 prevede che l'atto non si applichi quando l'attività in questione è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione di tali condizioni è effettuata esclusivamente ai sensi dell'Atto e lascia impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza.

Per l'adozione di una decisione relativa alla presente richiesta, l'Autorità di vigilanza EFTA dispone di un termine di tre mesi a decorrere dal giorno lavorativo sopra menzionato. Il termine scade dunque l'11 settembre 2008.

Le disposizioni contenute nel terzo comma del precitato paragrafo 4 non si applicano. Di conseguenza, il termine di cui dispone l'Autorità di vigilanza EFTA potrà essere eventualmente prorogato di tre mesi. Una tale proroga formerà oggetto di pubblicazione.

⁽¹⁾ GUL 134 del 30.4.2004, pag. 1.

Avviso della Norvegia a norma della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Invito a presentare domande di autorizzazione alla produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese — 20ª tornata di concessione di licenze

(2008/C 180/11)

Il ministero norvegese del Petrolio e dell'energia bandisce un invito a presentare domanda di autorizzazione alla produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Le domande di autorizzazione alla produzione di petrolio vanno indirizzate al:

Ministero del Petrolio e dell'energia
PO Box 8148 Dep.
N-0033 Oslo

entro il 7 novembre 2008.

Il rilascio delle autorizzazioni alla produzione petrolifera sulla piattaforma continentale norvegese nel quadro della 20ª tornata di concessione di licenze è previsto per la primavera del 2009.

Per ulteriori informazioni e mappe dettagliate delle aree disponibili si prega di visitare il sito www.npd.no/20runde o di mettersi in contatto con il ministero del Petrolio e dell'energia telefonando al numero (47) 22 24 62 09.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

Modifiche al regolamento di procedura della Corte EFTA adottate dalla Corte il 20 settembre 2007 e approvate dai governi degli Stati EFTA**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(2008/C 180/12)

LA CORTE EFTA,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

visto il protocollo 5 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, relativo allo statuto della Corte EFTA, in particolare l'articolo 43,

ADOTTA LA SEGUENTE DECISIONE CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

1. All'articolo 31, il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Se la Corte ritiene che il comportamento di un consulente o di un avvocato dinanzi alla Corte, ad un giudice o al cancelliere sia incompatibile col decoro della Corte o con le esigenze di buona amministrazione della giustizia, o che tale consulente o avvocato usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, essa ne informa l'interessato. Se la Corte ne informa le autorità competenti da cui dipende l'interessato, copia della lettera inviata a tali autorità è trasmessa a quest'ultimo.

Per gli stessi motivi, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l'interessato, può escludere mediante ordinanza l'interessato dal patrocinio della causa. Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.»

2. All'articolo 32, il paragrafo 5 è soppresso.

3. All'articolo 32, il paragrafo 6 diventa il paragrafo 5 ed è modificato come segue:

«5. Salve restando le disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo, la data in cui una copia dell'originale

firmato di un atto processuale, compreso l'indice degli atti e documenti menzionato nel paragrafo 3, perviene alla cancelleria mediante telecopia, o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone la Corte, è presa in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale firmato dell'atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi.

Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, e dei paragrafi da 2 a 4, la Corte, mediante decisione, può stabilire a quali condizioni un atto processuale trasmesso alla cancelleria per via elettronica viene considerato l'originale di tale atto. Tale decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»

4. All'articolo 33, il paragrafo 2 è modificato come segue:

«2. Ai fini del procedimento il ricorso deve contenere l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la Corte nonché il nome della persona che è stata autorizzata a ricevere tutte le notifiche e ne ha fatto accettazione.

Oltre all'elezione di domicilio di cui al primo comma o invece di questa, il ricorso può contenere la menzione che l'avvocato o l'agente acconsente a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.

Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto dal primo e dal secondo comma, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fino a che tale difetto non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata all'agente o all'avvocato della parte. In tal caso, in deroga all'articolo 75, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte.»

5. All'articolo 35, il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Nel termine di due mesi dalla notifica del ricorso, il convenuto deve presentare un controricorso contenente:

- a) il nome e il domicilio del convenuto;
- b) gli argomenti di fatto e di diritto invocati;
- c) le conclusioni del convenuto;
- d) le offerte di prova.

Si applica l'articolo 33, paragrafi da 2 a 6.»

6. È aggiunto il capo III bis redatto nel modo seguente:

«Capo III bis

DEI PROCEDIMENTI ACCELERATI

Articolo 59 bis

1. Su istanza del ricorrente o del convenuto, il presidente può in via eccezionale, su proposta del giudice relatore, sentita la controparte, decidere di far statuire mediante un procedimento accelerato che deroga alle disposizioni del presente regolamento quando la particolare urgenza della causa richiede che la Corte statuisca il più rapidamente possibile.

L'istanza diretta a far statuire mediante un procedimento accelerato dev'essere proposta con atto separato al momento del deposito del ricorso o del controricorso.

2. Qualora si applichi il procedimento accelerato, il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica e da una controreplica soltanto se il presidente lo ritiene necessario.

L'interveniente può presentare un'istanza d'intervento soltanto se il presidente lo ritiene necessario.

3. Sin dal deposito del controricorso o, se la decisione di fare statuire mediante un procedimento accelerato viene adottata solo dopo il deposito di detto atto, sin da quando tale decisione viene adottata, il presidente fissa la data dell'udienza che è immediatamente comunicata alle parti. Egli può rinviare la data dell'udienza quando ciò è richiesto dall'organizzazione di mezzi istruttori o di altre misure preparatorie.

Salvo restando l'articolo 37, le parti possono integrare i loro argomenti e fare offerte di prova nel corso della fase orale. Esse motivano il ritardo nella presentazione delle offerte di prova.

4. Nell'ambito del procedimento accelerato si applica l'articolo 20 dello statuto della Corte EFTA.»

7. All'articolo 71, il paragrafo 3 è modificato come segue:

«3. Quando le spese ripetibili sono state sostenute in una valuta diversa dall'euro o gli atti che danno luogo a rifusione sono stati compiuti in un paese di cui l'euro non è la valuta, il cambio delle valute viene effettuato al corso di cambio di riferimento della Banca centrale europea del giorno del pagamento.»

8. All'articolo 72, il paragrafo 3 è modificato come segue:

«3. Il presidente designa il giudice relatore. La Corte, esaminate le osservazioni scritte dell'altra parte, decide se debba concedersi o meno il beneficio, totale o parziale, del gratuito patrocinio. La Corte esamina se l'azione non appaia manifestamente infondata.

In caso di rifiuto totale o parziale dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, l'ordinanza motiva il rifiuto.»

9. All'articolo 75 è aggiunto un nuovo paragrafo 4 redatto nel modo seguente:

«4. Quando, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, il destinatario ha acconsentito a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, la notifica di ogni atto processuale, ad eccezione delle sentenze e delle ordinanze della Corte, può essere effettuata trasmettendo una copia del documento con tale mezzo.

Se, per ragioni d'ordine tecnico o a causa della natura o del volume dell'atto, detta trasmissione non può aver luogo, l'atto è notificato, in mancanza di elezione di domicilio del destinatario, al recapito di quest'ultimo secondo le modalità prescritte nel paragrafo 2. Il destinatario ne viene avvertito mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione. In tal caso una lettera raccomandata si considera essere stata consegnata al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione ha avuto luogo in una data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall'avvertimento mediante telecopia o altro mezzo tecnico di comunicazione, che la notifica non gli è pervenuta.»

10. All'articolo 88, il paragrafo 2 è modificato come segue:

«2. La Corte può, in qualsiasi momento, sentite le parti, rilevare d'ufficio l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire; la decisione è adottata nelle forme previste dall'articolo 87, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.»

11. All'articolo 89, paragrafo 1, il primo comma è modificato come segue:

«1. L'istanza d'intervento va proposta entro sei settimane dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, paragrafo 6. L'istanza d'intervento proposta dopo la scadenza di tale termine, ma prima della decisione di iniziare la fase orale, può essere presa in considerazione. In tal caso, se il presidente dichiara ammissibile l'intervento, l'interveniente può, in base alla relazione d'udienza che gli è comunicata, presentare le sue osservazioni durante la fase orale, qualora questa abbia luogo.»

12. All'articolo 90, il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Se il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non vi risponde nelle forme e nei termini prescritti, il ricorrente può chiedere alla Corte di accogliere le sue conclusioni.

La suddetta domanda è notificata al convenuto. Il presidente può decidere di aprire la fase orale sulla domanda.»

13. È aggiunto un nuovo articolo 97 *bis* redatto nel modo seguente:

«Articolo 97 *bis*

1. Su domanda del giudice nazionale, il presidente, su proposta del giudice relatore, può decidere in via eccezionale di trattare una domanda di parere secondo un procedimento accelerato che deroga alle disposizioni del presente regolamento qualora le circostanze invocate comprovino l'urgenza straordinaria di statuire sulla questione proposta. In questo caso il presidente fissa immediatamente la data dell'udienza, che sarà comunicata alle parti della causa principale e agli altri interessati di cui all'articolo 20 dello Statuto contestualmente alla notifica del provvedimento di rinvio.
2. Le parti e gli altri interessati menzionati nel paragrafo precedente possono depositare, entro un termine fissato dal presidente e che non può essere inferiore a 15 giorni, eventuali memorie od osservazioni scritte. Il presidente può invitare le parti e gli altri interessati di cui trattasi a limitare le loro memorie od osservazioni scritte ai punti di diritto essenziali sollevati dalla questione pregiudiziale.
3. Le eventuali memorie od osservazioni scritte sono comunicate prima dell'udienza alle parti e agli altri interessati sopra menzionati.»

Articolo 2

1. Le presenti modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2008.
2. L'articolo 35, paragrafo 1, nella versione modificata, si applica nei casi in cui il termine per la presentazione del controricorso da parte del convenuto è iniziato a decorrere ma non è ancora scaduto.
3. La presente decisione, il cui testo in lingua inglese costituisce la versione autentica, è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. La presente decisione è ufficialmente tradotta dalla Corte nelle lingue tedesca, islandese e norvegese.

Lussemburgo, 20 settembre 2007.

Carl BAUDENBACHER
Presidente

Henrik BULL
Giudice

Thorgeir ÖRLYGSSON
Giudice

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5240 — GE/GMT/Bigpoint)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 180/13)

1. In data 9 luglio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese General Electric Company («GE», Stati Uniti) e GMT Communications Partners LLP («GMT», Regno Unito) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo in comune dell'impresa Bigpoint GmbH («Bigpoint», Germania) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per GE: attività diversificate nei settori manifatturiero, tecnologico e dei servizi, inclusi servizi bancari e di credito,
- for GMT: fondi d'investimento,
- for Bigpoint: sviluppo e hosting di giochi su Internet.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5240 — GE/GMT/Bigpoint, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso COMP/M.5154 — CASC JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 180/14)

1. In data 9 luglio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Cegedel Net SA («Cegedel Net», Lussemburgo), appartenente al gruppo Cegedel, ELIA System Operator SA/NV («ELIA», Belgio), EnBW Transportnetze AG («EnBW TNG», Germania), appartenente al gruppo EnBW, E.ON Netz GmbH («ENE», Germania), appartenente al gruppo E.ON, RTE EDF Transport SA («RTE», Francia), appartenente al gruppo EDF, RWE Transportnetz Strom GmbH («RWE TSO», Germania), appartenente al gruppo RWE e TenneT TSO BV («TenneT TSO», Paesi Bassi) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa di nuova costituzione Capacity Allocation Service Company for Central Western Europe («CASC-CWE»). CASC-CWE presterà e gestirà servizi relativi all'assegnazione della capacità di trasmissione dell'energia alle frontiere comuni fra il Belgio, la Francia, la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Cegedel Net: gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica, appartenente al gruppo CEGEDEL, in Lussemburgo,
- per ELIA: proprietario e gestore della rete di trasmissione dell'energia elettrica in Belgio,
- per EnBW TNG: proprietario e gestore della rete di trasmissione nello Stato tedesco del Baden-Württemberg,
- per ENE: gestore della rete di trasmissione, appartenente al gruppo E.ON, che copre gli Stati tedeschi Schleswig-Holstein, Brema, Bassa Sassonia, Hesse (in parte), Renania settentrionale-Westfalia e Baviera (esclusa la parte sud-ovest),
- per RTE: proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale in Francia,
- per RWE TSO: gestore della rete di trasmissione, appartenente al gruppo RWE, la quale copre principalmente gli Stati tedeschi Renania settentrionale-Westfalia, Renania-Palatinato, Saarland e il sud-ovest della Baviera,
- per TenneT TSO: gestore e amministratore della rete di trasmissione ad alta tensione nazionale olandese.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5154 — CASC JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso COMP/M.5193 — Schlumberger/First Reserve/Saxon)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 180/15)

1. In data 9 luglio 2008 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Schlumberger Limited («Schlumberger», Antille olandesi) e First Reserve Corporation («First Reserve», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo comune dell'impresa Saxon Energy Services Inc. («Saxon», Canada) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Schlumberger: società internazionale di servizi petroliferi che fornisce tecnologie, gestione di progetti e soluzioni informatiche all'industria del petrolio e del gas,
- per First Reserve: impresa di private equity specializzata nell'industria energetica,
- per Saxon: fornitore di attrezzature, prodotti e servizi per l'esplorazione, lo sviluppo e la produzione di petrolio e di gas.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5193 — Schlumberger/First Reserve/Saxon, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso COMP/M.5202 — Triton/Altor/Papyrus Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 180/16)

1. In data 8 luglio 2008, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Triton Managers II Limited («Triton», Jersey) e Altor Fund II GP Limited («Altor», Jersey) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del succitato regolamento, il controllo comune dell'impresa Papyrus AB («Papyrus», Svezia), mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Triton: società di private equity specializzata nelle imprese dei paesi di lingua tedesca e dell'Europa settentrionale,
- per Altor: fondo di private equity specializzato nelle società scandinave,
- per Papyrus: impresa la cui attività principale consiste nella distribuzione di carta e prodotti cartacei, in particolare nell'UE e in Norvegia.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5202 — Triton/Altor/Papyrus Group, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 56 del 5.3.2005, pag. 32.